

**CERTIFICATO DI SICUREZZA PER  
NAVI DA DIPORTO**

N.

Il presente certificato è rilasciato in conformità alla Legge 30 novembre 2004 n.164 alla nave da diporto iscritta nel registro da diporto della Repubblica San Marino

con la sigla :

per la specie di navigazione:

**A - In acque marittime ed interne senza alcun limite**

con un numero massimo di persone:

E' fatto obbligo al comandante di dotare l'unità dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza indicati nel presente certificato.

Il presente certificato scade il.

Prescrizioni:

San Marino, il

Il Direttore Generale

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE NAVI DA DIPORTO:

- n.2 zattere di salvataggio di tipo autogonfiabile sufficienti per il numero massimo di persone imbarcabili compreso l' equipaggio;
- n.1 cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo;
- n.2 salvagenti, uno per lato, muniti di cima galleggiante lunga 30 mt con boa luminosa;
- bussola e tabella di deviazione;
- orologio, barometro, binocolo;
- scandaglio a mano con cima di almeno 25 mt o elettronico;
- carte nautiche e strumenti di carteggio;
- strumento di radio posizionamento;
- quattro fuochi a mano a luce rossa;
- quattro razzi a mano a luce rossa;
- tre boe fumogene;
- ancore con catena o cavo secondo il regolamento dell' ente tecnico;
- cassetta di pronto soccorso;
- fanali ed apparecchi di segnalazione secondo la convenzione COLREG 72;
- riflettore radar, Epirb, ed apparato radiotelefonico ad onde ettometriche;
- estintori come da tabella allegato n. 1.